

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

---

Héctor Franceschi - Miguel A. Ortiz  
a cura di

## IUS ET MATRIMONIUM II

Temi processuali e sostanziali alla luce del  
Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*



SUBSIDIA CANONICA





Héctor Franceschi – Miguel A. Ortiz  
(a cura di)

## IUS ET MATRIMONIUM II

Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio  
*Mitis Iudex Dominus Iesus*

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
**SUBSIDIA CANONICA 21**

---

EDUSC

*Prima edizione 2017*

Publicato con il contributo del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia

*Grafica*

Liliana Agostinelli

*Impaginazione*

Gianluca Pignalberi (in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2 $\epsilon$ )

© Copyright 2017 – ESC s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@EduSC.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-656-0

# INDICE

## LA SCIENZA CANONICA DI FRONTE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE

DOMINIQUE CARD. MAMBERTI

1.	L'interpretazione .....	16
1.1.	Il testo di legge .....	17
1.2.	Il contesto della legge.....	19
1.3.	Criteri sussidiari.....	20
2.	Atteggiamenti dell'interprete.....	21
2.1.	Empatia .....	21
2.2.	Ortodossia.....	22
2.3.	Continuità .....	23
2.4.	Applicazione .....	23
3.	Conclusione.....	24

## CIRCA I MOTIVI DEL M.P. "MITIS IUDEX" E IL SUO INSERIMENTO NEL SISTEMA DELLE FONTI

JOAQUÍN LLOBELL

1.	Osservazione preliminare .....	25
2.	Diversi dati normativi, applicativi e dottrinali dalla pubblicazione dei motupropri "Mitis Iudex Dominus Iesus" e "Mitis et misericors Iesus" (8-9-2015) .....	26
2.1.	I due motupropri datati il 15-8-201 e resi pubblici l'8-9-2015 .....	26
2.2.	Documenti papali successivi ai motupropri dell'8-9-2015 .	28
2.2.1.	<i>La "mens" del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali, 8-11-2015</i> .....	28
2.2.2.	<i>Papa Francesco, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7/12-12-2015</i> .....	28
2.2.3.	<i>Il rescritto "ex audientia Sanctissimi" sul servizio formativo della Rota Romana, 22-1-2016</i> .....	29

INDICE

2.2.4.	<i>Papa Francesco, Discorso letto al Corso promosso dalla Rota Romana e testo aggiunto "a braccio" sulla sua "mens" circa la legislazione di riforma del processo, 12-3-2016.</i> .....	29
2.3.	Documenti dei dicasteri della Curia Romana .....	31
2.3.1.	<i>Della Segnatura Apostolica.</i> .....	31
2.3.2.	<i>Della Rota Romana.</i> .....	32
2.3.3.	<i>Del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.</i> .....	33
2.4.	Il "Tavolo di lavoro" per la "definizione delle principali questioni interpretative e applicative" relative alla riforma del processo matrimoniale (in Italia).....	34
2.5.	Gli interventi della dottrina canonistica .....	35
3.	Brevi cenni sulla misericordia tesa a favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità» (M.p. "Mitis Iudex", Proemio § 6) .....	35
4.	L'esercizio personale della potestà giudiziale da parte del Vescovo diocesano nei primi secoli della Chiesa: l'"accentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale.....	38
5.	La diffusione del "decentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale (giudici vicari e delegati) prescritta ai Vescovi dai Papi nel contesto della "centralizzazione" normativa in materia processuale .....	41
5.1.	Chiarimenti concettuali .....	41
5.2.	La necessità di una adeguata preparazione per esercitare la potestà giudiziale .....	43
5.3.	La necessità di una sostanziale uniformità legislativa .....	44
6.	La rifondazione del processo di nullità del matrimonio e la "rivoluzione copernicana" attuata dalle nuove leggi: la semplificazione della normativa, la "decentralizzazione" della potestà legislativa del Romano Pontefice a favore dei Vescovi diocesani e l'"accentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale da parte dei medesimi Vescovi diocesani .....	46
7.	Il potenziamento dell'esercizio personale della potestà giudiziale del Vescovo diocesano come giudice unico nelle cause dichiarative di nullità matrimoniale nei tre processi previsti dalla nuova legge, e la riserva di giurisdizione nel processo più breve .....	51
7.1.	Il Vescovo diocesano, giudice unico nel processo ordinario..	52
7.2.	Il Vescovo diocesano giudice nel processo documentale...	54

## INDICE

7.3. Il Vescovo diocesano unico giudice possibile nel "processo più breve" .....	55
8. La misericordia nella restrizione della "nova causae propositio" ai motivi della "restitutio in integrum" contro le sentenze "pro nullitate matrimonii" ottenute in buona fede e che hanno consentito la celebrazione di un successivo matrimonio .....	58
9. Breve conclusione .....	63

### LA FASE PREVIA ALL'INTRODUZIONE DEL LIBELLO E LA CONSULENZA TECNICA MARINO MOSCONI

1. La responsabilità dei coniugi nella fase previa all'introduzione del libello .....	65
2. L'aiuto all'esercizio della responsabilità dei coniugi in vista dell'introduzione delle cause di nullità: un servizio da svolgere «nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria» .	71
3. Lo svolgimento della «indagine pregiudiziale o pastorale» ....	77
4. La verifica del fatto che il matrimonio è «irrimediabilmente fallito» .....	81
5. L'introduzione al senso della causa canonica .....	83
6. Fino a dove deve giungere l'indagine pregiudiziale?.....	84
7. Il servizio giuridico-pastorale .....	87
8. Il servizio giuridico-pastorale e la consulenza tecnica.....	93

### CRITERI ORGANIZZATIVI DEI TRIBUNALI E CRITERI D'AZIONE DEGLI OPERATORI GIURIDICI DOPO LA PROMULGAZIONE DEL M. P. MITIS IUDEX

CARLOS MORÁN BUSTOS

<i>Introduzione</i> .....	97
1. La ricerca della verità e la difesa dell'indissolubilità, principi guida dell'organizzazione dei tribunali e della dinamica processuale.....	99
2. La «conversione delle strutture» giuridico-pastorali e i criteri organizzativi dell'attività giudiziaria alla luce del M. P. <i>Mitis</i> <i>Iudex</i> .....	111
2.1. Impegno del Vescovo nell'amministrazione della giustizia..	115

## INDICE

2.2. Il tribunale diocesano come modello dell'organizzazione giudiziaria.....	120
2.3. Il principio di prossimità giudice-fedele .....	130
3. L'organizzazione dei tribunali e la dinamica processuale devono rispondere a criteri deontologici.....	137
3.1. Cercare giustizia nel caso concreto di ogni matrimonio e farlo con criteri giuridici.....	138
3.2. Il rispetto della legge e la giurisprudenza come criteri di attuazione .....	142
3.3. La necessità di formazione e attuazione secondo scienza e coscienza .....	147
3.4. Mantenere e rispettare la dignità e la realtà professionale .	151
3.5. Necessità di mantenere l'indipendenza e la libertà.....	155
3.6. Diligenza e celerità nell'iter dei processi di nullità .....	163
3.7. Vivere il ministero giudiziale come vocazione e agire con probità morale e onestà di vita.....	173
4. Conclusione.....	176

### IL DIFENSORE DEL VINCOLO DOPO LA PROMULGAZIONE DEL MI *PEDRO A. MORENO*

1. Introduzione .....	179
2. La necessaria proporzione tra il bene che si desidera proteggere e i mezzi di tutela processuale .....	182
3. Il DV è il garante di un vero contraddittorio per il discernimento della verità.....	184
4. L'azione del DV nelle diverse fasi del processo .....	191
4.1. Fase introduttiva: ammissione della domanda, citazione del convenuto e del DV, concordanza del dubbio .....	191
4.2. Fase di istruzione: proposta, ammissione e assunzione delle prove (dichiarazioni delle parti, testimoniale, documentale e periziale).....	195
4.3. Fase di discussione: pubblicazione degli atti, conclusione della causa e presentazione degli allegati .....	206
4.4. Fase di decisione: la sentenza e la sua possibile impugnazione (mediante querela di nullità, appello o nuova proposizione di causa).....	207

## INDICE

5. Requisiti fondamentali per la retta azione del DV: vocazione, formazione e dedizione ..... 213
  - 5.1. Vocazione (sollecitudine per la giustizia)..... 213
  - 5.2. Formazione (permanente) ..... 213
  - 5.3. Dedizione (prioritaria)..... 214
6. Conclusioni e proposte per un'ulteriore riflessione *de iure condendo*..... 215

### LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E LA PRUDENTE VALUTAZIONE DELLA LORO FORZA PROBATORIA

MIGUEL A. ORTIZ

1. Premessa sulle dichiarazioni delle parti e le situazioni matrimoniali irregolari ..... 219
2. Le dichiarazioni delle parti come mezzo di prova. I cann. 1536 § 2 e 1679 CIC rivisitati da DC e *Mitis Iudex* ..... 224
  - 2.1. La rivalutazione delle dichiarazioni delle parti nei recenti sviluppi legislativi ..... 224
  - 2.2. Dignitas connubii e il nuovo concetto di «confessione».... 232
3. Quando le dichiarazioni delle parti possono costituire «prova piena»? Modifica *Mitis Iudex* l'impianto precedente?..... 236
  - 3.1. I testi di credibilità, gli «indizia et adminicula» ..... 244
  - 3.2. I criteri di «psicologia giudiziale» per valutare le dichiarazioni delle parti ..... 249
  - 3.3. Le dichiarazioni delle parti come esclusivo mezzo di prova ..... 255
4. La qualità dell'interrogatorio per la giusta valutazione delle dichiarazioni delle parti ..... 258
5. Conclusione sulla libera e prudente valutazione del giudice e la certezza morale ..... 265

### LA VALUTAZIONE DELLA PERIZIA

ADOLFO ZAMBON

1. La perizia quale mezzo di prova..... 280
2. Il perito ..... 286
3. La valutazione della perizia ..... 287
  - 3.1. Il criterio fattuale ..... 293
  - 3.2. Il criterio antropologico..... 295

## INDICE

3.3. Il criterio metodologico .....	298
4. Alcune indicazioni ulteriori per valutare la perizia .....	302
5. Conclusione.....	308

### L'APPELLO NELLE CAUSE MATRIMONIALI

CARMEN PEÑA GARCÍA

1. L'abrogazione dell'obbligo della <i>duplex conformis</i> e diritto di appello.....	310
1.1. La <i>duplex conformis</i> , un'istituzione canonica controversa... ..	310
1.2. Peculiarità nelle cause di nullità matrimoniale: possibilità di confermare per decreto la sentenza di nullità appellata .....	313
1.3. Data di entrata in vigore della soppressione della <i>duplex conformis</i> .....	315
2. <i>Ius appellationis</i> e stabilità della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale.....	316
2.1. L'appello nell'ordinamento canonico: norme generali .....	316
2.2. L'esecutività della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio nell'ipotesi di cumulo di capi .....	317
2.3. Responsabilità del difensore del vincolo nell'appello.....	319
3. La presentazione dell'appello .....	321
3.1. Requisiti per la presentazione.....	321
3.2. L'appello incidentale.....	322
3.3. Sul carattere improrogabile del termine di appello.....	323
4. La prosecuzione dell'appello .....	325
5. Peculiarità del procedimento da seguire in appello nelle cause di nullità matrimoniale .....	327
5.1. Regime stabilito nel MIDI.....	327
5.2. Si possono confermare per decreto solo alcuni dei capi dichiarativi di nullità? .....	330
5.3. È possibile confermare per decreto una sentenza negativa appellata? .....	331
6. L'appello nel processo abbreviato .....	334
6.1. Il giudice competente a conoscere l'appello .....	335
6.2. Procedimento per il rigetto <i>a limine</i> dell'appello.....	337
6.3. Decisione della causa in seconda istanza.....	337
7. Conclusione.....	338

## INDICE

### CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEL "PROCESSUS BREVIOR"

PAOLO BIANCHI

1. Precedenti storici.....	339
2. Natura del processo breve.....	341
3. Precondizione per l'ammissione di ogni causa di nullità matrimoniale.....	343
4. Condizioni specifiche per l'attivazione del processo breve.....	344
5. Prima condizione specifica: presupposto formale: can. 1683, 1° MIDI.....	346
6. Seconda condizione specifica: presupposto materiale: can. 1683, 2° MIDI.....	350
7. Il soggetto della scelta della forma processuale.....	359
8. Svolgimento dinamico del processo breve quanto alla sua fase introduttoria.....	361

### L'ISTRUZIONE E LA DECISIONE NEL PROCESSUS BREVIOR

FELIPE HEREDIA

1. Introduzione generale.....	367
2. Istruzione della causa.....	369
2.1. Norme che regolano l'istruzione della causa.....	369
2.2. Presupposti necessari per l'istruttoria della causa.....	370
2.2.1. <i>Presentazione delle prove</i> .....	370
2.2.2. <i>Decreto con cui si stabilisce la formula del dubbio e si provvede alla nomina dell'istruttore e dell'assessore</i> .....	371
2.2.3. <i>Fissazione dell'udienza istruttoria e presentazione dei contenuti degli interrogatori</i> .....	372
2.2.4. <i>Citazione delle parti e dei testimoni</i> .....	373
2.2.5. <i>La concentrazione di diversi momenti processuali</i> .....	373
2.3. Udienza per la raccolta delle prove.....	374
2.3.1. <i>Instructor una sessione, quatenus fieri possit</i> .....	374
2.3.2. <i>Possibilità di avanzare richieste di rogatoria presso altri tribunali</i> .....	376
2.3.3. <i>Esame dei contraenti e deposizione dei testimoni alla presenza delle stesse parti e dei loro avvocati</i> .....	377
2.3.4. <i>Presentazione dei documenti</i> .....	378

## INDICE

2.3.5. <i>Le risposte devono essere redatte dal notaio per iscritto, ma limitatamente a quanto strettamente rilevante ai fini della causa</i> .....	379
2.3.6. <i>Pubblicazione degli atti e conclusione della causa nel processus brevior</i> .....	379
3. Discussione della causa .....	380
4. Decisione della causa.....	381
5. Impugnazione ed esecuzione della sentenza.....	387

### PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO MARTA BRANCATISANO MANZI

1. Premessa .....	391
2. Chi riceve la preparazione al matrimonio.....	394
2.1. La risposta dell'antropologia duale .....	394
2.2. L'antropologia duale nella Scrittura.....	395
2.3. Diversi nella comune umanità .....	398
2.4. Identità maschile e identità femminile .....	398
2.4.1. <i>Peculiarità dell'uomo</i> .....	399
2.4.2. <i>Peculiarità della donna</i> .....	400
2.5. Una caro. Un modo unico di stare insieme.....	400
3. Chi prepara al matrimonio? .....	403
4. Conclusioni .....	403

### RECENTI E MENO RECENTI EVOLUZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI CIRCA IL RAPPORTO TRA INTENZIONE SACRAMENTALE E MATRIMONIO GIACOMO BERTOLINI

1. Introduzione e tensioni dottrinali.....	405
2. <i>Status quaestionis</i> .....	407
3. Lettura ragionata delle fonti recenti .....	418
4. Aporie contemporanee .....	424
4.1. Tensioni dottrinali in epoca postmoderna.....	427
4.2. La dimensione creaturale del matrimonio è sacramento...	431
4.3. Distinzioni inerenti all'intenzione coniugale nel matrimonio.....	443
5. Esclusione simulatoria o errore.....	446

## INDICE

6.	Giurisprudenza sull'esclusione della sacramentalità .....	451
6.1.	La prima giurisprudenza che ammise l'autonomia della fattispecie.....	453
6.2.	Incidenza delle Allocuzioni del Pontefice alla Rota del 2001 e 2003 sulla giurisprudenza più recente.....	463
6.3.	Ammissibilità della simulazione parziale della sacramentalità nella giurisprudenza più recente .....	465
6.4.	Ammissibilità del capo dell'esclusione della sacramentalità ma quale ipotesi di simulazione totale nella giurisprudenza più recente.....	473

### IL *BONUM CONIUGUM* DALLA PROSPETTIVA DELLA SIMULAZIONE E DELL'INCAPACITÀ HÉCTOR FRANCESCHI

1.	Premessa .....	477
2.	Una comprensione del <i>bonum coniugum</i> da una visione personalista dell'oggetto del patto coniugale .....	481
3.	L'esclusione del "bonum coniugum" .....	486
3.1.	Prolegomeni .....	486
3.2.	Diversi indirizzi giurisprudenziali .....	487
3.3.	Un tentativo di definizione del contenuto del "bonum coniugum" da un'ottica autenticamente personalista: Il diritto-dovere al mutuo aiuto e servizio nell'ordine dei mezzi in sé idonei e necessari ad ottenere i fini matrimoniali e il mutuo perfezionamento personale .....	490
3.4.	La relazione tra il "bonum coniugum" e le diverse fattispecie di simulazione totale.....	492
3.4.1.	<i>Rifiuto dell'altro contraente in quanto coniuge</i> .....	493
3.4.2.	<i>La volontà di non dare nessun consenso</i> .....	493
3.4.3.	<i>Rifiuto degli elementi identificanti del consorzio coniugale</i> .....	493
3.4.4.	<i>Strumentalizzazione della cerimonia nuziale</i> .....	494
3.4.5.	<i>La celebrazione "pro forma"</i> .....	495
3.5.	L'autonomia della fattispecie di esclusione del "bonum coniugum" .....	496
3.6.	La prova dell'esclusione della <i>ordinatio ad bonum coniugum</i> .....	501
4.	L'incapacità per il <i>bonum coniugum</i> .....	502
5.	Considerazioni conclusive.....	508

# L'APPELLO NELLE CAUSE MATRIMONIALI

Carmen Peña García\*

Nella riforma del processo canonico di nullità introdotta dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>1</sup>, uno dei punti in cui sono state introdotte le novità più significative è la regolamentazione dell'appello nelle cause matrimoniali. Il cambiamento più rilevante è stato, senza dubbio, l'abrogazione dell'obbligo della *duplex conformis*, stabilendo il c.1679 che la sentenza che dichiara per la prima volta la nullità si convertirà in esecutiva se non è appellata nei termini da nessuna delle parti.

Ma il legislatore canonico non si è limitato a sopprimere l'esigenza di due sentenze conformi, emesse da tribunali di diverso grado, per poter considerare esecutiva la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio – il che supporrebbe di per sé un ritorno al regime generale di appello comune a tutti i processi (cc.1628-1640) – bensì introduce significative novità nella procedura dell'appello in queste cause di nullità matrimoniale, in considerazione del suo oggetto, delle sue finalità e delle sue peculiari caratteristiche.

---

\* Facoltà di Diritto Canonico, Università Pontificia Comillas.

<sup>1</sup> FRANCISCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, del 15 agosto 2015: AAS 107 (2015) 958-970. Per un commento globale alla riforma, si possono vedere, tra gli altri, J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis iudex"*: *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 13-38; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*: *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 39-62; C. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *El proceso canónico de nulidad del matrimonio tras la reforma del M. P. Mitis Iudex*, Base de datos *Derecho de Familia*: [www.elderecho.com](http://www.elderecho.com), 2016; M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Madrid 2016; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el m.p. 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*: *Estudios Eclesiásticos* 90 (2015) 621-682; REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (dir), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016; etc.

## 1. L'ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA *DUPLEX CONFORMIS* E DIRITTO DI APPELLO

### 1.1. *La duplex conformis, un'istituzione canonica controversa*

La questione del mantenimento o della soppressione dell'obbligo della doppia conforme per l'esecutività delle dichiarazioni di nullità matrimoniale è divenuta, già dal periodo postconciliare di riforma del diritto canonico, un tema dottrinalmente conflittuale<sup>2</sup>. Di fatto, anche dopo la promulgazione del Codice del 1983 si è continuato a dibattere di questa possibilità da diverse posizioni<sup>3</sup>, in particolar modo nel processo di redazione della Istruzione *Dignitas Connubii*, sebbene in questa si sia deciso di mantenere il regime codicistico. Finalmente, la riattivazione della preoccupazione per lo snellimento delle cause di nullità nel contesto del Sinodo sulla Famiglia<sup>4</sup> ha dato luogo all'abrogazione, in questo *motu proprio*, dell'obbligo della *duplex conformis* per le sentenze dichiarative di nullità

<sup>2</sup> Su questi dibattiti postconciliari e l'esperienza delle norme speciali concesse, con carattere sperimentale, ad alcune Conferenze Episcopali (Stati Uniti d'America, Australia, Corea, Vietnam del Nord...), si veda P. A. MORENO GARCÍA, *La conformidad de las sentencias*, Valencia 2012, 135-139.

<sup>3</sup> AA.VV., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Città del Vaticano 2003.

<sup>4</sup> A seguito della convocazione del Sinodo sulla famiglia si sono moltiplicati gli interventi dottrinali per migliorare e snellire le cause canoniche di nullità, nelle quali la questione della possibile soppressione della *duplex conformis* aveva, a favore o contro, una presenza significativa: tra gli altri, M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, in L. SABBARESE (Ed.), *Sistema matrimoniale canonico 'in synodo'*, Roma 2015, 61-85; P. BIANCHI, *Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2: Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014) 314-320; J. LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas Connubii. Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme: Periodica de re canonica* 104 (2015) 237-284 (lo stesso in spagnolo, in *Sobre la reforma del proceso de nulidad matrimonial. La supresión de la obligatoriedad de la doble decisión conforme*, in J. BOSCH (Ed.), *Matrimonio, religión y derecho en una sociedad en cambio. Actas de las XXXV Jornadas de actualidad canónica*, Madrid 2016, 57-91); C. MORÁN BUSTOS, *Derecho a la verdad. Diligencia y celeridad en el proceso matrimonial canónico*, in N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (COORD.), *En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del matrimonio*, Madrid 2015, 225-252; etc. Sul legame tra alcuni di questi suggerimenti dottrinali e il *motu proprio*, M. ROCA, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación: Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2015) 1-41; parte mia, C. PEÑA, *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas sinodales al m.p. 'Mitis Iudex Dominus Iesus' y retos pendientes tras la reforma: Ius Canonicum* 56 (2016) 41-64.

matrimoniale per il processo ordinario, consacrandosi in questo modo, a livello universale, la precedente soppressione della *duplex conformis* realizzata – con carattere temporaneo – da parte della Rota Romana<sup>5</sup>.

Come mostrano i dibattiti dottrinali sulla convenienza o meno di mantenere la *duplex conformis*, esistono, a mio giudizio, ragioni sia a favore che contro la sua esigenza, in quanto il legislatore, con questa soppressione, ha alla fine scelto di favorire un valore positivo e necessario, quale quello della celerità nello svolgimento dei processi di nullità, nei quali è in gioco lo stato dei fedeli nella Chiesa e la tranquillità delle loro coscienze.

In effetti la soppressione dell'obbligo della doppia conforme costituisce una misura che mira direttamente allo snellimento dei processi di nullità, in aggiunta ad altre considerazioni, come la garanzia di un miglior svolgimento dei processi stessi, data la certezza della revisione della condotta del tribunale da parte di un tribunale superiore, aiutando a evitare il rischio di eccessivo soggettivismo del giudice, di arbitrarietà o parzialità, etc.<sup>6</sup> Anche se la *duplex conformis* favoriva una maggiore sicurezza nei processi, non cessava di costituire un regime giuridico

---

<sup>5</sup> Questa soppressione dell'obbligo della *duplex conformis* da parte della Rota Romana è stata raccolta nelle *facoltà speciali* concesse al Decano della Rota Romana il giorno 11 febbraio 2013, per un periodo di tre anni: SEGRETERIA DI STATO, N. 208.966, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 11 febbraio 2013 (Rescritto 'ex audientia Sanctissimi' di approvazione di 'facoltà speciali' a richiesta del Decano della Rota Romana, 11 febbraio 2013). Sull'entità, l'interpretazione e i limiti di queste facoltà speciali e delle novità procedurali introdotte, cfr. tra gli altri, E. DE LEÓN, *Nuevas facultades de la Rota Romana sobre nulidades matrimoniales*: Revista española de Derecho Canónico 70 (2013) 465-480; J. LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 32/2013, 21 ottobre 2013; C. MORÁN, *Las facultades especiales de la Rota Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan*, in J. BOSCH (ed), *Cuestiones actuales de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Actas de las XXXIV Jornadas de Actualidad canónica de la Asociación Española de Canonistas, 23-25 abril de 2014)*, Madrid 2015, 391-462; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *El rescriptum ex audientia SS.MI de 11 de febrero de 2013*: Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (www.iustel.com), vol. 34, 2014; etc. Por mi parte, me remito a lo expuesto en C. PEÑA, "Facultades especiales" del Decano y novedades procesales en la Rota Romana: ¿hacia una renovación de las causas de nulidad matrimonial?: Estudios Eclesiásticos 88 (2013) 767-813; Id., *La Rota Romana: novedades procesales*, en ASOCIACIÓN CHILENA DE DERECHO CANÓNICO (Ed.), *Anuario canónico*, Santiago de Chile 2015, 231-244.

<sup>6</sup> In questo senso, nell'Assemblea straordinaria del Sinodo della Famiglia 2014 molti Padri sinodali puntarono direttamente alla soppressione di questa esigenza in modo da accelerare il processo di nullità, sebbene altri padri si opposero poiché consideravano che questa proposta non avrebbe garantito un giudizio attendibile. (*Relatio Synodii* n.48).

diverso e di per sé dilatorio per le sentenze dichiarative della nullità matrimoniale, che provocava anche inconvenienti non sempre sufficientemente giustificati. Visto che, secondo le stesse statistiche vaticane, nella maggior parte del mondo, la gran maggioranza delle sentenze dichiarative di nullità erano confermate per decreto dal tribunale superiore<sup>7</sup>, si poneva la questione della necessità di mantenere un istituto suscettibile di causare notevoli ritardi al fedele nella risoluzione della sua causa<sup>8</sup> e che supponeva, da parte sua, un sospetto aprioristico e generalizzato verso la condotta dei tribunali ecclesiastici diocesani.

In questo senso, pare necessario riconoscere che se, esaminata attentamente in prima istanza ogni prova, realmente *non esiste nessun argomento ragionevole* che il difensore del vincolo possa opporre alla dichiarazione di nullità, e dello stesso parere siano i tre giudici del tribunale – o il giudice unico, se del caso – che devono emettere sentenza, certamente sembrerebbe una precauzione eccessiva – e una prevenzione esagerata rispetto alla serietà dei tribunali ecclesiastici – imporre che questa sentenza dichiarativa della nullità, alla quale nessuna parte, né pubblica, né privata, si oppone, debba essere necessariamente e in tutti i casi rivista da un altro tribunale. In questi casi – non tanto infrequenti, specialmente in quelle ipotesi in cui, i servizi giuridici dei tribunali,

---

<sup>7</sup> Anche se le cifre fornite dal Vaticano mostrano una realtà molto diversa (secondo le statistiche, in molti paesi africani e asiatici sembra non essere applicato il processo *brevior*), la cosa certa è che i paesi con maggiore tradizione di tribunali ecclesiastici e il maggior numero di cause matrimoniali mostrano una *ratio* di conferma per decreto molto elevata: anche se è difficile fornire cifre precise, non essendo questi dati raccolti con esattezza, i decreti confermativi costituiscono, a seconda dei paesi, tra il 65% e il 90% di tutte le sentenze affermative riportate in seconda istanza dai tribunali europei e americani, il che indica una *ratio* ancora maggiore di conferme per decreto, essendo l'uso di questo processo legale limitato ad un unico tipo di sentenze: quelle che in prima istanza dichiarano la nullità di matrimonio: SECRETARIA STATUS. RATIONARUM GENERALE ECCLESIAE, *Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012*, Ciudad del Vaticano 2014.

<sup>8</sup> Nonostante la celerità processuale che di per sé permetteva il processo *brevior* per la conferma della sentenza per decreto del c.1682 rispetto allo svolgimento di un processo plenario di appello, certo è che questo processo obbliga a inviare gli atti della causa a un altro tribunale, spesso lontano, implica che il difensore del vincolo e i giudici del tribunale di appello studino la causa, e obbliga a emettere un giudizio per decidere se si conferma per decreto la nullità o si trasferisce la causa per il suo esame in via ordinaria. In pratica, nonostante la teorica celerità di questo processo *brevior*, in gran parte del mondo, difficilmente si rispettavano i termini stabiliti dal codice per l'invio degli atti al tribunale superiore e per la risoluzione di questo processo sommario, il che provocava ingiusti ritardi lesivi per i fedeli.

oppure i patroni stabili o gli stessi avvocati compiano con serietà la loro missione e non impostino cause di nullità senza il necessario fondamento – si può concludere che la soppressione della *duplex conformis* non implica in alcun modo una concessione alla mentalità divorzista, né un indebolimento della salvaguardia del matrimonio, bensì un segno del rispetto della Chiesa per la serietà delle sentenze emesse dai suoi stessi tribunali e, soprattutto, della preoccupazione ecclesiale per i fedeli, non caricandoli di maggior obblighi di quelli necessari.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che la soppressione dell'obbligo della *duplex conformis* per le sentenze dichiarative della nullità implica di suo, in termini generali, un ritorno di queste cause al regime comune che vige per tutti i processi canonici, secondo il quale una sola sentenza che nessuna delle parti – né i coniugi, né il difensore del vincolo o, del caso, il promotore di giustizia – appelli acquisirà esecutività, permettendo in questo caso alle parti di poter contrarre nuovo matrimonio o regolarizzare la loro situazione matrimoniale. In conclusione, la fermezza o meno della decisione dichiarativa della nullità – che permetterà la sua successiva esecuzione – dipenderà, come in tutte le altre cause, dal fatto che nessuna delle parti – pubbliche o private – presenti appello contro la stessa, poiché deve sempre rimanere salvaguardato lo *ius appellationis* delle parti. Così si ammette espressamente nel c.1680,1, che ricorda questo diritto della parte – pubblica o privata – che si consideri lesa dalla sentenza a presentare, nei termini legali, appello contro la stessa, impedendo in questo modo la sua esecutività.

D'altra parte, si deve evidenziare che la soppressione della *duplex conformis* colpisce le sentenze affermative di nullità *tanto di prima come di seconda istanza*, quando queste siano state emesse a seguito di una precedente condanna negativa. A partire dall'entrata in vigore del motu proprio, neanche in tale ipotesi di una sentenza negativa previa sarà imprescindibile che si dettino due sentenze affermative conformi, essendo sufficiente, per la sua esecutività, che la prima sentenza dichiarativa della nullità non sia appellata da nessuna delle parti.

### 1.2. Peculiarità nelle cause di nullità matrimoniale: possibilità di confermare per decreto la sentenza di nullità appellata

Tuttavia, la disciplina positiva di MIDI introduce sì una significativa variazione rispetto al regime generale dell'appello: *la possibilità di confer-*

ma per decreto della sentenza di nullità appellata (c.1680,2). Sebbene la legge salvaguardi, come non può essere diversamente, il diritto di appello, si prevede anche, al fine di evitare appelli manifestamente infondati, che possano causare un danno ingiustificato alla parte, la possibilità che il tribunale di seconda istanza confermi per decreto la sentenza di prima istanza se dagli atti si deduce con certezza la nullità.

Si deve segnalare che, anche se il canone fa riferimento ad appelli “*mere dilatoria*”, un’interpretazione della norma coerente con la sicurezza giuridica e la esigibile protezione legale dell’istituzione matrimoniale sembra richiedere che l’elemento determinante di questa possibilità di conferma per decreto non sia l’intenzione soggettiva – dilatoria o meno – di chi presenta il ricorso, bensì la *carezza di fondamento* dello stesso, che permetta al tribunale di appello – sempre collegiale – di raggiungere la certezza morale necessaria a confermare per decreto la sentenza affermativa di prima istanza.

D’altra parte, nonostante la novità nella sua formulazione legale, si tratta, almeno nel processo ordinario di dichiarazione di nullità e in quanto si riferisce a sentenze dichiarative della nullità, di un procedimento molto simile a quello anteriormente previsto per il processo *brevior* di conferma per decreto della sentenza affermativa, nella quale neanche l’appello delle parti impediva per sé stesso che il tribunale superiore confermasse la sentenza per decreto se la nullità constava della necessaria certezza morale (v.c.1682,2 e art.265 DC)<sup>9</sup>. In definitiva, ciò

---

<sup>9</sup> Questa era la prassi comunemente ammessa in dottrina e giurisprudenza, a seguito di un’interpretazione autentica della Commissione Pontificia di Interpreti dei Decreti del Concilio Vaticano II, in data 31 ottobre 1973, su questa questione. Sulla regolazione del processo *brevior* nel Codice e la sua relazione con il regime generale dell’appello, bisogna citare, tra gli altri: AA.VV., *La procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano 1998; G. ERLEBACH, *L’impugnazione della sentenza e l’invio ex officio della causa al tribunale di appello nell’instr. Dignitas Connubii: Ius Ecclesiae* 18 (2006) 439-463; A. LÓPEZ MEDINA, *Consideraciones sobre el decreto que concluye el procedimiento abreviado de confirmación de sentencia de nulidad*, in R. RODRÍGUEZ CHACÓN – L. RUANO ESPINA (COORD.), *Cuestiones vivas de Derecho matrimonial y procesal canónico. Instituciones canónicas en el marco de la libertad religiosa (XXV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas)*, Salamanca 2006, 147-160; A. MENDOÇA, *Aspetti strutturali e funzionali del Tribunale di appello nelle cause di nullità di matrimonio: Monitor Ecclesiasticus* 124 (1999)153-196 e 378-404; C. PEÑA GARCÍA, *El proceso «brevior» para la confirmación de la sentencia declarativa de nulidad matrimonial en segunda instancia*, in M. BLANCO (ED.), *Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho canónico en honor del Prof. Juan Fornés*, Granada 2010, 909-926; B. UGGÉ, *La fase preliminar/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can.1682.2*, Roma 2003; etc.

che è stato soppresso nell'attuale regolazione è il trasferimento *ex officio* degli atti al tribunale superiore di ogni sentenza che dichiarasse per la prima volta la nullità di un matrimonio.

### 1.3. *Data di entrata in vigore della soppressione della duplex conformis*

Speciale importanza ha la determinazione del momento preciso nel quale entra in vigore l'eliminazione – prevista nel c.1679 – dell'esigenza della *duplex conformis* per le sentenze dichiarative di nullità. Il legislatore, appena prima della firma del documento, definisce con precisione la questione, stabilendo che «*la disposizione del c.1679 si applicherà alle sentenze dichiarative di nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entri in vigore*».

Pertanto, la data determinante dell'esenzione dal precedente obbligo della *duplex conformis* sarà quella della notifica alle parti – data di pubblicazione – della sentenza affermativa, non la data della sentenza, né quella della seduta dei giudici in cui si è raggiunto il verdetto. Anche se si sarebbe potuto risolvere la questione in diversi modi, a mio giudizio, l'opzione scelta dal legislatore è intermedia e equilibrata, coniugando e proteggendo sia i diritti delle parti come la difesa del vincolo coniugale<sup>10</sup>.

Data la chiarezza inequivoca del testo legale, sarebbe carente di fondamento l'interpretazione che affermasse che l'esenzione dalla *duplex conformis* risulta applicabile solo alle cause di nullità coniugale avviate dopo l'entrata in vigore del *motu proprio*. La legge è chiara in questo punto, pertanto costituirebbe una grave violazione dei diritti dei fedeli rifiutarsi di considerare esecutiva la sentenza pubblicata a partire dal giorno 8 dicembre che non sia stata appellata da nessuna delle parti.

---

<sup>10</sup> L'opzione di stabilire come data dell'esenzione dell'obbligo della *duplex conformis* quella della presentazione della domanda sarebbe poco operativa, poiché potrebbe provocare la moltiplicazione delle rinunce alle cause impostate anteriormente; al contrario, l'estensione dell'esenzione a tutte le cause che si trovino in attesa di conferma o di risoluzione in seconda o ulteriore istanza, anche potendosi considerare in termini generali la retroazione della legge più favorevole per il fedele, potrebbe supporre una certa mancanza di difesa dell'istituzione matrimoniale, in quanto l'assenza di appello da parte del difensore del vincolo in dette cause potrebbe essere dovuta alla certezza della sua obbligata revisione da parte del tribunale superiore in base al v.c.1682.

## 2. *IUS APPELLATIONIS* E STABILITÀ DELLA SENTENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

La possibilità di presentare *appello* contro la sentenza che la parte consideri ingiusta, infondata o lesiva costituisce un diritto processuale fondamentale delle parti, che viene riconosciuto con ogni ampiezza nell'ordinamento processuale canonico (c.1628) e che costituisce una garanzia dei soggetti dinanzi a possibili danni causati dal giudicante, essendo un segno della serietà del processo<sup>11</sup>. Altresi, una qualsiasi delle parti, pubblica o privata, potrà anche interporre un reclamo di nullità contro la sentenza che abbia un vizio di nullità, sanabile o insanabile (cc.1619-1627).

### 2.1. *L'appello nell'ordinamento canonico: norme generali*

Il Codice configura lo *ius appellationis* come un diritto di carattere dispositivo appartenente al patrimonio giuridico delle parti disputanti, e così viene ripreso con carattere generale nel c.1628, che permette che qualsiasi parte si consideri lesa dalla sentenza possa ricorrere al tribunale superiore alla ricerca di giustizia, senza che si esigano motivi preventivati per la presentazione di questo ricorso, essendo sufficiente la semplice divergenza delle parti con il verdetto emesso nell'istanza.

L'appello appare così come il ricorso *ordinario* contro le sentenze che, pur essendo valide, sono considerate lesive per una qualsiasi delle parti, sia pubbliche sia private, in modo tale che si ricorre al tribunale superiore perché effettui un nuovo esame di tutto ciò che è stato istruito nella causa. Di per sé, l'appello implica la nuova istruzione, con totale ampiezza, della questione già risolta dalla sentenza del tribunale inferiore (*a quo*), effettuando il tribunale superiore (*ad quem*) un completo controllo, trattamento e revisione di tutto quello che è stato istruito nella precedente istanza, emettendo un nuovo giudizio logico senza altre

---

<sup>11</sup> In questa materia, il principio generale obbliga a prendere come punto di partenza il carattere appellabile di ogni risoluzione giudiziale che abbia valore di sentenza definitiva salvo che abbia passato in giudicato formale – per la coincidenza di due decisioni conformi, poiché la possibilità di appello non può essere illimitata – o si trovi in uno dei presupposti di esclusione dell'appello che la legge regola con carattere tassativo (c.1629) e che, dato il suo carattere odioso (di limitazione di un diritto) devono essere sempre interpretati in senso stretto, conformemente al c.18.

limitazioni di quelle derivate dal contenuto e dall'ampiezza del ricorso della parte.

Oltre a questo effetto *devolutivo* (che pone nelle mani del tribunale superiore, con ogni ampiezza, la conoscenza delle questioni integrate nel procedimento precedente), l'appello ha anche, con carattere generale, effetto *sospensivo*, in quanto la presentazione di questo ricorso paralizzerebbe l'esecuzione della sentenza impugnata fino al momento in cui si concluda il procedimento d'appello (c.1638); logicamente, questo effetto sospensivo – applicabile a tutti i processi qualunque sia il loro oggetto – ha una speciale rilevanza o giustificazione nel caso delle sentenze dichiarative di nullità, la cui esecuzione non potrebbe in nessun caso essere autorizzata prima che la sentenza acquisisca la necessaria stabilità.

## 2.2. *L'esecutività della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio nell'ipotesi di cumulo di capi*

Come si è indicato, dopo l'abrogazione dell'obbligo della *duplex conformis*, la sentenza che dichiara per la prima volta la nullità del matrimonio sarà esecutiva se nessuna delle parti – pubblica o privata – presenta, nei termini legali, appello contro la stessa.

Tenendo in conto la possibilità, utilizzata con sufficiente frequenza, del cumulo di capi nelle cause di nullità, acquisisce interesse una questione – non prevista espressamente in MIDI – che potrebbe suscitare un qualche dubbio: quella delle conseguenze dell'*appello presentato solo contro alcuni dei capi* – affermativi o negativi – contenuti nella sentenza e non contro altri capi dichiarativi della nullità di quel matrimonio.

In modo conforme a come viene regolato con carattere generale nel c.1637,3, l'appello potrà dirigersi contro tutti i capi della sentenza o solamente contro qualcuno o alcuni di essi. Il c.1637,4 contiene una presunzione – favorevole alla parte, per non ledere il suo diritto di appello, dato il carattere perentorio di questo termine – conformemente alla quale, presentato il ricorso, si presumono, salvo si consti il contrario, appellati tutti i capi, indipendentemente dal fatto che in seguito la parte prosegua o meno l'appello contro gli stessi; nonostante ciò, nulla impedisce che l'appello si diriga solo contro qualcuno o alcuni dei capi emessi, posto che ognuno di essi è un atto differente, di modo che, anche se si esaminano congiuntamente nel processo, mantengono la loro autonomia.

A causa dell'abrogazione dell'esigenza della *duplex conformis* – e, per conseguenza, della soppressione del trasferimento d'ufficio degli atti al tribunale d'appello previsto nel v.c.1682 per il caso di sentenza dichiarativa della nullità – sarà esatto concludere che i *capi ai quali è stata data risposta affermativa che non siano stati appellati* – sia direttamente o incidentalmente – acquisiranno esecutività, potendo la sentenza dichiarativa di nullità per questi motivi essere immediatamente eseguita e la parte contrarre matrimonio, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia stata appellata per altri capi.

In questi casi, il Vicario giudiziario del tribunale che ha emesso la sentenza, dovrà emettere un decreto ordinando la sua esecuzione e dovrà notificare la decisione dichiarativa della nullità rispetto ai capi che abbiano acquisito fermezza, per effetto della loro annotazione nei libri corrispondenti, d'accordo con il c.1682 attuale.

Si tratta, a mio giudizio, di un'interpretazione della norma coerente con la finalità della riforma e anche con la prassi ecclesiastica attuata fino a oggi in questa materia, in quanto suppone il mantenimento di una prassi favorevole ai fedeli molto simile a quella prevista per la risoluzione del precedente *processo brevior* del v.c.1682 e dell' art.265,6 della *Dignitas Connubii*, che permetteva di confermare senza esitazione solo alcuni dei capi dichiarativi della nullità, senza pronunciarsi sugli altri capi.

Ciò nonostante, bisogna notare che questa esecuzione dei *capi* che hanno acquisito fermezza non esclude, di suo, la possibilità che, in caso di esistenza di un *interesse legittimo* della parte appellante (p.e. la difesa della sua buona fama, le possibili ripercussioni negative dei fatti raccolti nella sentenza nella giurisdizione canonica o civile, etc.), i capi appellati nei tempi e nei modi previsti possano essere discussi in appello, se la parte decidesse di proseguire davanti al tribunale di seconda istanza<sup>12</sup>.

In definitiva, questa interpretazione salvaguarda il diritto del fedele a una risoluzione rapida e giusta del suo caso rispetto a quei capi sui

---

<sup>12</sup> Qualcosa di simile si affermava nella regolazione precedente: benché non si esplicitasse nell'Istruzione, la possibilità raccolta nell'art.265 D.C. sembra esigere – o almeno non esclude – che i capi rispetto ai quali il tribunale di appello non si sarebbe pronunciato espressamente nel decreto confermativo della sentenza di prima istanza potessero essere, a richiesta della parte interessata, esaminati in forma ordinaria fino alla loro risoluzione definitiva da parte del tribunale di appello mediante sentenza; si trattava di una possibilità certamente inusuale, nella pratica, ma difendibile in linea di principio.

quali tutte le parti – pubbliche e private – siano d'accordo, mentre protegge il possibile diritto di appello contro quelli che alcune delle parti considerino lesivi.

Benché in realtà, nella prassi forense, tanto precedente quanto attuale, una volta che una sentenza sia divenuta definitiva per alcuni capi di nullità, risulti completamente inusuale la prosecuzione di appelli interposti contro altri capi, in linea di principio capisco che non occorre escludere questa possibilità, poiché può esistere un interesse legittimo della parte nell'ottenere una sentenza basata sulla verità del matrimonio, su qualche capo specifico, sulla propria capacità/incapacità, etc.

### 2.3. *Responsabilità del difensore del vincolo nell'appello*

Oltre all'indubitabile diritto all'appello della parte privata (il coniuge) che si consideri danneggiata dalla sentenza, è chiaro che, data l'importanza della questione in gioco – la determinazione della validità o nullità del vincolo matrimoniale – risulterà sempre esigibile che il difensore del vincolo compia la sua funzione processuale con ogni cura, tanto durante lo svolgimento della causa in prima istanza come nel momento finale in cui, ricevuta una sentenza dichiarativa di nullità, si ponga l'opportunità di presentare appello contro la stessa.

Ciò esigerà una valutazione prudente da parte del Difensore del vincolo in ogni caso concreto:

- a) In quei casi in cui la dichiarazione di nullità appaia ben fondata oppure risulti evidente, così come in quei casi in cui lo stesso Difensore del vincolo abbia manifestato, dopo lo studio dettagliato degli atti, di non aver niente di ragionevole da opporre alla dichiarazione di nullità, non avrebbe senso la presentazione di un appello da parte del pubblico ministero.
- b) Più complessa sarà la questione in quei casi in cui la nullità matrimoniale non risulti tanto evidente, di modo che la prova raccolta negli atti permetterebbe al difensore del vincolo – la cui funzione processuale non è dare un voto giudicando se il matrimonio è valido o nullo, ma addurre tutto il ragionevole in difesa del matrimonio – di articolare una opposizione ragionevole alla pretesa della parte attrice, o almeno di segnalare i punti oscuri nel fondamento e nella

prova della nullità. Se, nonostante le obiezioni esposte diligentemente da parte del pubblico ministero, il tribunale, valutata ogni prova, arriva alla certezza morale della nullità ed emette sentenza affermativa, si pone una questione che riguarda in particolar modo la responsabilità del difensore del vincolo, che dovrà ponderare attentamente le ragioni della sentenza e valutare se debba presentare o meno appello contro la stessa.

In questo senso, sarà necessaria una speciale formazione, attenzione e indipendenza dei difensori del vincolo, a fronte delle prevedibili pressioni – almeno di indole morale – che possano ricevere in ordine a che non presentino appello. Il difensore del vincolo dovrà, nel compimento del suo ministero, avere una speciale attenzione nella valutazione del caso in cui debba o meno presentare ricorso contro la sentenza affermativa, senza scrupoli né appelli ingiustificati o aprioristici se la nullità è chiara, ma anche senza esimersi dal fare appello a causa di premure umane se la detta nullità non costa con certezza<sup>13</sup>.

Nell'attuale disciplina, il ruolo e l'azione del difensore del vincolo in questo momento acquisiscono una notevole importanza. Anche se già nella precedente disciplina il difensore del vincolo era obbligato a proporre appello contro quelle sentenze dichiarative della nullità che trovasse *non sufficientemente fondate* (art.279.2 *Dignitas Connubii*), è innegabile che il significato dell'attuazione di questo ministero in questo momento viene molto rivalutato nella nuova legge processuale a causa della soppressione della *duplex conformis* nella nuova legge processuale, visto che – tanto nel processo ordinario quanto in quello abbreviato – trasforma in determinante per l'esecutività o meno della sentenza il possibile appello della stessa da parte del Difensore del vincolo (c.1680). A fronte del necessario controllo della sentenza affermativa da parte di un tribunale superiore che stabiliva la precedente esigenza legale della *duplex conformis*, la riforma processuale fa sì che acquisisca una speciale rilevanza e gravità l'atteggiamento del difensore del vincolo in questo procedimento, avendo il pubblico ministero il grave obbligo *non di proporre appello*, ma certo di *valutare con attenzione se si debba presentarlo*.

---

<sup>13</sup> C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, en M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Madrid 2016, 83-123 (in particolare, 113-114).

### 3. LA PRESENTAZIONE DELL'APPELLO

La presentazione e prosecuzione dell'appello in queste cause seguirà la disciplina generale dell'appello contenuta nel Codice, non avendo stabilito *Mitis Iudex* nessuna peculiarità rispetto a questi passaggi processuali.

#### 3.1. *Requisiti per la presentazione*

Configurandosi l'appello come un ricorso *facoltativo* – che dipende totalmente, nella sua presentazione e prosecuzione, dalla volontà della parte ricorrente, che non è obbligata né a presentarlo, né a proseguirlo – e come un ricorso *ordinario*, che non esige speciali motivi per la sua presentazione, il computo dei termini acquisisce una speciale rilevanza nell'impostazione dell'appello.

Conformemente al c.1630, la presentazione dell'appello si dovrà effettuare dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza nel termine perentorio di quindici giorni utili dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza della pubblicazione della sentenza.

La presentazione consiste nella mera manifestazione di divergenza della parte rispetto alla sentenza e della sua volontà di appellarla dinanzi al tribunale superiore, senza che sia chiaro che contenga fondamento né ragionamento alcuno al riguardo. La parte in disaccordo con la sentenza presenterà, dinanzi allo stesso tribunale che ha conosciuto la causa, il ricorso in appello; come norma generale, questa presentazione si farà per iscritto<sup>14</sup>, benché sia possibile anche, a salvaguardia dello *ius appellationis* delle parti, che si presenti oralmente, nel qual caso il notaio del tribunale dovrà redigerla per iscritto in presenza dell'appellante, che dovrà firmare questo documento di presentazione.

La parte potrà indicare, nel documento di presentazione dell'appello, dinanzi a quale tribunale si appella: il tribunale locale o la Rota Romana. Nel caso non si abbia indicazione espressa al riguardo nel documento

---

<sup>14</sup> In caso di presentazione per iscritto dell'appello, questo documento dovrà essere firmato sia direttamente dalla parte, sia dal procuratore che l'ha rappresentata nella prima istanza, posto che, anche se questo professionista cessa il suo lavoro alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa, continua ad avere tuttavia, salvo che il committente si opponga, il diritto e il dovere di appellare la sentenza lesiva, al fine di evitare che la decorrenza del termine improrogabile di appello privi la parte di questo diritto (c.1486).

di presentazione dell'appello, questa si presume fatta – per imperativo del c.1632 – al tribunale locale (tribunale ordinario di seconda istanza ai sensi dei cc.1438 e 1439).

Il termine di quindici giorni utili per presentare appello è un termine perentorio e improrogabile (c.1465,1), in modo che se si lascia passare infruttuosamente, la sentenza si converte in inappellabile, per cui si potrebbe solo, eventualmente, presentare contro di essa, in tal caso, il ricorso straordinario della *nova propositio*, ovvero il reclamo di nullità.

Questo termine inizia a decorrere per ogni parte dalla *effettiva notifica della sentenza*, data che deve risultare in modo attendibile negli atti, sia per attestazione notarile che dia certezza del giorno in cui si è rilasciata copia della sentenza alla parte o al suo procuratore, sia per la ricevuta del servizio postale o per qualche altro procedimento ugualmente sicuro. Allo stesso modo, deve constare anche la prova della notifica della sentenza al Difensore del vincolo, in modo che non ci sia nessun dubbio rispetto al calcolo dei termini di fronte al carattere definitivo della sentenza.

Una volta trascorso il termine entro il quale tutte le parti – pubbliche e private – possano presentare eventualmente appello, il tribunale dovrà o emettere un decreto nel quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato formale (nel caso di assenza di ricorsi), oppure un decreto che contenga la proposta di appello contro la stessa, nel quale il tribunale di prima istanza potrebbe concedere alla parte appellante, in caso necessario, un termine più ampio per la prosecuzione dell'appello dinanzi al tribunale superiore (c.1633). Questi decreti devono essere ugualmente notificati a tutte le parti, poiché risultano fondamentali di fronte alla sicurezza giuridica dei fedeli circa il loro stato nella Chiesa.

### 3.2. *L'appello incidentale*

Nonostante il carattere improrogabile del termine di appello, lo stesso legislatore contempla la possibilità di presentare l'appello una volta trascorso il termine perentorio del c.1630, nell'ipotesi che qualcuna delle altre parti abbia fatto appello, posto che il ricorso di una delle parti avvantaggia le altre. Ai sensi del c.1637,3, se una parte appella la sentenza o qualche capo della stessa, le altre parti potranno – anche se fosse già trascorso il termine improrogabile per presentare il ricorso – fare appello incidentalmente rispetto ad altri capi della sentenza, *nel termine*

*perentorio di quindici giorni* dal momento in cui venga loro notificata la presentazione dell'appello dell'altra parte. In questo caso, trattandosi di un appello incidentale, il ricorso si porterà all'esame del tribunale davanti al quale si sia istruito l'appello principale, senza possibilità in questo caso di trasferimento della causa a un tribunale di grado superiore del c.1632,2.

Questo appello incidentale ha acquisito speciale rilevanza dopo la soppressione della *duplex conformis* effettuata dal *Mitis Iudex*. Si tratta di una possibilità che può risultare di notevole utilità per la parte attrice che abbia visto accolti nella sentenza alcuni dei capi di nullità invocati e respinti altri; questa figura dell'appello incidentale consente alla suddetta parte di aspettare di vedere se la sentenza acquisisce esecutività e, in caso contrario, di poter fare appello contro i capi che siano stati respinti in prima istanza, di modo che il tribunale superiore possa entrare nel merito anche per essi<sup>15</sup>.

### 3.3. *Sul carattere improrogabile del termine di appello*

Una questione che, a mio giudizio, richiede una qualche precisazione, essendo stata interessata anch'essa in qualche modo dalla soppressione della *duplex conformis*, è quella del carattere improrogabile del termine di appello nelle cause di nullità matrimoniale.

Tradizionalmente, si considerava che, in queste cause di nullità, il carattere improrogabile del termine per presentare l'appello fosse molto limitato dalla disposizione del c.1643 secondo la quale le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato; così veniva ratificato dalla stessa prassi della Rota Romana, che era solita accettare ricorsi presentati una volta trascorso il termine legale di appello<sup>16</sup>.

A mio giudizio, tuttavia, la soppressione della *duplex conformis* esige di introdurre un'importante precisazione in queste affermazioni e di sostenere il carattere improrogabile di tale termine rispetto alle sentenze dichiarative di nullità matrimoniale, nell'interesse della certezza giuridi-

<sup>15</sup> Non presentando la parte attrice tale appello incidentale, i capi sui quali abbia ricevuto risposta negativa acquisirebbero fermezza.

<sup>16</sup> P. MONETA, *Comentario al c.1630*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol.IV/2, Pamplona 2002, 1654; C. MORÁN, *Título XII: La impugnación de la sentencia*, en C. MORÁN – C. PEÑA, *Nullidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Madrid 2007, 528-529.

ca sullo stato delle persone; rispetto alle sentenze di rigetto della nullità, al contrario, si potrebbe proseguire mantenendo la prassi precedente.

In effetti, nessuna obiezione di fondo si può fare all'ammissione, in base al c.1643, di un appello presentato fuori termine contro una sentenza negativa di nullità, sia ammettendolo come appello fuori termine, sia considerandolo – il che a mio giudizio è tecnicamente più corretto – una nuova proposizione della causa, la cui ammissione in questo caso sarebbe automatica, non esigendo il c.1644 nuove e gravi prove e ragioni, data l'inesistenza di due sentenze conformi, d'accordo con quanto rammentava il decreto della Segnatura Apostolica del 3 giugno 1989<sup>17</sup>.

Allo stesso modo, nella precedente vigenza dell'istituto della *duplex conformis*, non c'erano neanche seri ostacoli all'ammissione fuori termine di un appello presentato contro la sentenza affermativa, dato che in ogni caso tale appello si integrava e rientrava nelle procedure del processo *brevior* del v.c.1682, pertanto non aveva di per sé gli effetti sospensivi caratteristici dell'appello. Di fatto, la parte danneggiata dalla sentenza aveva sempre il diritto – avesse fatto appello o meno – di presentare argomentazioni nel processo *brevior*, senza che il fatto della presentazione del ricorso limitasse in alcun modo la facoltà del tribunale d'appello di confermare per decreto la sentenza precedente. In definitiva, nella precedente disciplina, la presentazione dell'appello contro la sentenza dichiarativa della nullità aveva una rilevanza giuridica molto inferiore a quella attuale, risultando di conseguenza poco problematica la sua ammissione fuori termine.

Questa situazione è cambiata radicalmente, tuttavia, con la soppressione dell'esigenza della *duplex conformis* per le sentenze dichiarative della nullità matrimoniale. Disponendo il c.1679 che tali sentenze acquisiranno carattere definitivo se non sono appellate, la certezza giuridica circa lo stato delle persone esige di affermare l'imperatività del termine legale di appello e di respingere ogni relativizzazione del suo carattere perentorio, in modo che si eviti qualsiasi dubbio sull'esecutività della sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio.

Conseguentemente, si deve affermare che, una volta trascorso infruttuosamente il termine per fare appello, la parte perde il suo diritto e la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio acquisirà carattere definitivo, che dovrà essere dichiarata quanto prima dal tribunale; e anche

<sup>17</sup> TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competentis in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, de 3 de junio de 1989: *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 230-231.

se sarà sempre possibile, ai sensi dei cc.1643 e 1644, la presentazione della nuova *causae propositio* contro questa sentenza, l'ammissione di questo ricorso straordinario non sarà automatico, esigendo il nuovo c.1681 la concorrenza di nuove e gravi prove e ragioni, così come l'istruzione del ricorso dinanzi al tribunale di terzo grado.

#### 4. LA PROSECUZIONE DELL'APPELLO

L'ordinamento canonico articola l'appello intorno a due momenti ben differenziati: la presentazione dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza, e la prosecuzione della stessa, che consiste nella formalizzazione del ricorso, da parte della parte appellante, dinanzi al tribunale superiore. Si tratta di uno sdoppiamento che provoca, di suo, inevitabili e, con frequenza, eccessive dilazioni nello svolgimento delle cause in caso di appello, e nel quale si producono, talvolta, situazioni che possono colpire la stessa sicurezza giuridica delle parti, per cui sarebbe conveniente, a mio giudizio, una rivalutazione profonda di questa pratica<sup>18</sup>.

Conformemente al c.1633, una volta presentato nel termine l'appello, la parte appellante dovrà proseguirla dinanzi al tribunale superiore, nel termine di un mese a partire dalla presentazione dell'appello, oppure, eventualmente, entro il termine concesso a tal fine dal tribunale *a quo*<sup>19</sup>. Trascorso inutilmente questo termine, l'appello si considererà abbandonato per prescrizione del c.1635, acquisendo fermezza la sentenza di prima istanza.

Anche se il Codice fa riferimento alla necessità di proseguire l'appello dinanzi al giudice *ad quem* (c.1633), l'Istruzione *Dignitas Connubii*, al fine di facilitare l'esercizio dello *ius appellandi* della parte, permette la possibilità che l'appellante presenti il documento di prosecuzione nel

<sup>18</sup> Condivido, in tal senso, il suggerimento del Prof. Morán di articolare un sistema più semplice – e con dei termini più brevi – per l'appello: C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio: Ius Canonicum* 56 (2016) 34.

<sup>19</sup> La stessa determinazione del termine per la prosecuzione normalmente suscita questioni e prassi distinte tra i diversi tribunali, per il fatto che alcuni tribunali prendono come data per il calcolo del termine quello di effettiva interposizione per ognuna delle parti dell'appello, mentre altri tribunali, considerando interposto l'appello, si rimettono alla data di notificazione alle parti del decreto del tribunale di prima istanza; dato che questo decreto deve darsi una volta trascorso il termine affinché tutte le parti esercitino il loro diritto di appello, le differenze nel calcolo del termine sono solite essere significative secondo il criterio applicato.

tribunale *a quo*, e solleciti che sia questo tribunale quello che rimetta il detto atto al tribunale *ad quod* (art.284.2). Si tratta di una misura tendente a facilitare l'accesso del fedele al tribunale superiore che risulta pienamente coerente con la finalità della riforma processuale e che continui ad essere vigente attualmente.

La formalizzazione dell'appello esige, in conformità con il c.1634,1 che «la parte invochi il ministero del giudice superiore perchè corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza ed indicando le ragioni dell'appello».

La prosecuzione dell'appello richiede, pertanto, di essere fatta mediante documento scritto motivato nel quale si espongano le ragioni su cui si fonda l'appello. Questa esigenza di motivazione implica la necessità di indicare, seppure sommariamente e non in modo esaustivo, le principali ragioni o argomenti contro la decisione impugnata. Si potrà anche indicare in questo documento di prosecuzione dell'appello – se non fosse stato fatto nel momento di presentazione della stessa – su quali capi in concreto ricada il ricorso, anche se non si indica nulla si presumerà che sia contro tutti, ai sensi del c.1637,4.

Anche se si esige per la prosecuzione l'allegazione della copia della sentenza appellata, il c.1634, prevede che, in caso di impossibilità della parte di ottenere in tempo utile tale copia dal tribunale *a quo*, il termine nel frattempo non decorra, dovendo la parte notificare al tribunale d'appello tale impossibilità, al fine che questo ordini al giudice inferiore che adempia quanto prima con l'obbligo di inviare gli atti al tribunale superiore.

Anche se nulla menziona al riguardo il c.1634, si dovrà comunque fornire, insieme con il documento di prosecuzione dell'appello, copia autentica del mandato del procuratore e dell'avvocato, posto che questi iniziano il loro intervento dinanzi al tribunale di seconda istanza e devono giustificare il titolo in virtù del quale agiscono.

D'altra parte, nell'ipotesi che presenti l'appello il Difensore del vincolo o il Promotore di giustizia del tribunale che ha emesso la sentenza, questo dovrà essere proseguito dal Difensore del vincolo e dal Promotore di giustizia del tribunale di appello. In ogni caso, se, studiata la causa e i motivi di appello adottati dal difensore del vincolo di prima istanza, il Difensore del vincolo del tribunale superiore considerasse infondato l'appello potrà – come le parti private – rinunciare a proseguire tale appello, con gli effetti del c.1636.

Rispetto alla prosecuzione dell'appello da parte del difensore del vincolo del tribunale superiore, occorre affermare che questo ministero – come le parti private – è obbligato a compiere i requisiti del c.1634,1, sebbene si debba fare una puntualizzazione rispetto al termine: data l'impossibilità che il difensore del vincolo di seconda istanza conosca l'interposizione dell'appello da parte del difensore del vincolo di prima istanza fino a che non si produca la ricezione degli atti nel tribunale superiore, la logica giuridica e la salvaguardia dello *ius appellationis* del ministero pubblico esigerà che il termine per la prosecuzione dell'appello da parte della difesa del vincolo cominci a calcolarsi a partire dalla data dell'effettiva ricezione degli atti nel tribunale *ad quem*.

In questi casi di interposizione dell'appello da parte del Ministero pubblico, il tribunale *a quo*, al fine di non pregiudicare la celerità del processo né il diritto delle parti ad una risoluzione agile della loro causa, dovrà essere specialmente diligente nell'inviare gli atti al tribunale superiore, permettendo in questo modo che comincino a decorrere i termini per la prosecuzione dell'appello, o per la rinuncia o per il recesso, da parte del difensore del vincolo del tribunale superiore.

Questa diligenza nell'invio degli atti per la prosecuzione, in caso di appello da parte del difensore del vincolo è importante per tutte le parti: per lo *ius appellationis* del ministero pubblico, in quanto permette la revisione delle cause quando sia necessario, ma soprattutto per la stessa parte attrice che ha diritto a sapere in un tempo ragionevole se l'appello interposto dal difensore del vincolo di prima istanza è proseguito o no dal difensore del vincolo di seconda istanza e, pertanto, se la sentenza dichiarativa della nullità impugnata acquisisca o no carattere esecutivo.

## 5. PECULIARITÀ DEL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN APPELLO NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

### 5.1. *Regime stabilito nel MIDI*

A differenza di quanto previsto nel regime generale dell'appello – che presuppone come norma generale l'ammissione dell'appello proseguita nel tempo e nei modi previsti e l'istruzione dello stesso in modo simile alla prima istanza, anche se con i dovuti adattamenti (c.1639) –, il

c.1680,2 stabilisce, per le cause di nullità matrimoniale, un procedimento molto simile al processo *brevior* previsto nel v.c.1682,2<sup>20</sup>.

In accordo con la disciplina vigente, una volta decorsi i termini per l'appello e la sua prosecuzione, quando il tribunale dell'istanza superiore abbia ricevuto gli atti giudiziari procederà a costituire il collegio dei giudici, designando nello stesso modo il difensore del vincolo. Si inviteranno le parti – sia pubbliche sia private – perché presentino le osservazioni entro un termine stabilito e, una volta trascorso tale termine, il tribunale collegiale potrà confermare con un proprio decreto la sentenza di prima istanza, «se l'appello risulta manifestamente dilatorio», evidenza che si dovrà ricavare dalla solidità delle prove risultanti negli atti, più che dai meri giudizi intenzionali. In caso contrario, il tribunale ammetterà l'appello e aprirà la causa in seconda istanza (c.1680,3).

Sono evidenti le similitudini del nuovo procedimento con il precedente processo *brevior*, essendo significativo che questo c.1680,2 – a differenza di quanto previsto nel c.1687,4 per il processo abbreviato – non concepisca questa possibilità come un rigetto *a limine* dell'appello, ma come una conferma per decreto della sentenza precedente, una volta costituito il tribunale e ascoltate tutte le parti. Così, nel caso di appello contro una sentenza dichiarativa di nullità, sembra che, nello stesso modo in cui accadeva nel precedente processo *brevior*, sarà precisamente l'evidente nullità del matrimonio, deducibile dagli atti, ciò che permetterà al tribunale di raggiungere la certezza morale necessaria per la conferma per decreto della sentenza di prima istanza.

In ogni caso, la decisione del tribunale rispetto all'ammissione dell'appello non sarà mai appellabile, per diversi motivi:

- a) Se il tribunale decide di confermare per decreto la sentenza di prima istanza, tale decreto – di natura giuridica decisoria – non sarà appellabile, essendo un decreto che conferisce esecutività alla sentenza di nullità precedente (c.1629,3<sup>o</sup>).

---

<sup>20</sup> La differenza fondamentale tra i due procedimenti si basa sulla sostituzione del trasferimento di ufficio degli atti al tribunale superiore (v.c.1682,1) con l'esigenza della procedura stessa dell'appello, che presuppone la sua presentazione nei termini dinanzi al tribunale di prima istanza e la sua successiva prosecuzione, anch'essa nei termini, dinanzi al tribunale superiore, ad opera della parte – pubblica o privata – che si consideri danneggiata.

- b) Se, al contrario, il tribunale considera fondato l'appello e decide di ammetterlo nemmeno in questo caso ci potrà essere un ricorso contro questo decreto di ammissione, non trattandosi di un decreto decisorio con forza di sentenza definitiva. (c.1629,4<sup>o</sup>).

Se l'appello è stato ammesso, si procederà nello stesso modo che nella prima istanza, con i dovuti adattamenti, in accordo con quanto stabilisce il c.1680,3, che presenta un chiaro parallelismo con quanto disposto nel c.1682,2 nel caso il tribunale decidesse di non confermare la nullità per decreto, bensì di passare la causa al procedimento ordinario, così come disposto nel c.1640 rispetto al modo di istruire la causa in seconda istanza. In questo caso, la causa seguirà la sua procedura normale fino a concludersi con sentenza definitiva del tribunale di appello, che sarà definitiva nel caso confermi la sentenza precedente; se, al contrario, la sentenza di appello revoca la precedente, sarà appellabile in accordo al c.1628 in relazione con i cc.1629,3 e 1641, data l'inesistenza di due sentenze conformi sul merito della questione.

In questo caso, l'appello dovrà essere indirizzato al tribunale di terza istanza, che sarà in linea di massima la Rota Romana, eccetto che nei paesi che dispongano di tribunali locali di terzo grado (come, nel caso spagnolo, il Tribunale della Rota Spagnola). Tuttavia, come ricorda il Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, c'è anche la possibilità di chiedere alla Segnatura Apostolica, per una causa giusta e ragionevole, la concessione della proroga di competenza assoluta a un altro tribunale più vicino per giudicare in terza istanza, ai sensi del art. 115 *Lex propria* della Segnatura Apostolica<sup>21</sup>.

D'altra parte, l'attuale disciplina mantiene, nel suo c.1680,4, la possibilità – già prevista nel v.c.1683 – di aggiungere nel grado di appello nuovi capi di nullità, che saranno giudicati come in prima istanza.

---

<sup>21</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 12 gennaio 2016 (Prot.15264/2015), in [http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/risposte-particolari/Procedure per la Dichiarazione della Nullità matrimoniale/Circa l'ulteriore appello al tribunale di terza istanza.pdf](http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullità%20matrimoniale/Circa%20l'ulteriore%20appello%20al%20tribunale%20di%20terza%20istanza.pdf) (consultata il 10 giugno 2016). Considera il PCTL, a questo proposito, che «Questa possibilità è adesso avvalorata dai criteri che ispirano la suddetta riforma del processo matrimoniale in favore della vicinanza dei tribunali e del maggiore coinvolgimento del Vescovo nell'attività giudiziaria».

5.2. *Si possono confermare per decreto solo alcuni dei capi dichiarativi di nullità?*

La nuova regolazione del c.1680,2, con la possibilità di conferma per decreto della sentenza precedente, solleva qualche questione relativa alla sua applicazione nella pratica: ad esempio, in caso di appello contro una sentenza che dichiarasse la nullità per vari capi, se può il tribunale di appello confermare la nullità solamente per qualche capo – senza ledere la possibilità della parte appellante di proseguire il ricorso contro gli altri – o se, al contrario, il tribunale è obbligato ad aprire il processo in appello rispetto a tutti i capi.

Si tratta di una questione molto concreta che può verificarsi con relativa frequenza nella pratica, e che risulta simile a quelle che poneva il vecchio *processo brevior* del c.1682, pertanto, a mio giudizio, converrebbe che fosse interpretata alla luce dell'esperienza precedente.

A livello teorico, si potrebbero addurre argomenti processuali tanto a favore come contro la possibilità di confermare per decreto solo alcuni dei capi dichiarativi di nullità, a seconda che si concepisca questa possibilità del c.1680,2 come un procedimento di conferma simile al vecchio *processo brevior* o come un rigetto *a limine* dell'appello. A mio giudizio, tuttavia, ci sono argomenti molto solidi (come la relativa autonomia che l'ordinamento processuale canonico riconosce ai diversi capi di nullità, senza pregiudizio del loro cumulo in uno stesso processo; la similitudine della disposizione del c.1680,2 con quanto stabilito nel precedente *processo brevior* del v.c.1682; la finalità di questa riforma processuale in accordo alla *mens legislatoris* espressamente manifestata nel proemio della norma; e la stessa natura dichiarativa di queste decisioni) che suggeriscono di mantenere la costante prassi giudiziaria in questa materia – esplicitata nell'art.265,6 dell'istruzione *Dignitas Connubii* – di confermare senza indugio la dichiarazione di nullità per quei capi sui quali il tribunale di appello abbia acquisito certezza morale in base alle prove raccolte negli atti di prima istanza, lasciando senza conferma quelli rispetto ai quali non raggiunga tale certezza<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Come è stato indicato in precedenza, benché non sia prassi abituale, rispetto a questi capi non confermati non occorre escludere che, su richiesta della parte appellante che avesse un interesse legittimo, possa proseguire il suo svolgimento in appello, in modo che il fedele raggiunga una risoluzione giudiziale su tutte ed ognuna delle azioni esercitate.

## 5.3. È possibile confermare per decreto una sentenza negativa appellata?

Una questione che potrebbe sollevare la formulazione letterale del c.1680,2 consiste nella possibilità o meno che il procedimento previsto risulti applicabile anche nel caso di ricorso contro sentenze negative. Se la parte che ha ricevuto una sentenza negativa in prima istanza presenta e prosegue l'appello contro la stessa, potrebbe il tribunale di seconda istanza non ammettere tale ricorso considerandolo «meramente dilatorio» o persino chiaramente infondato, o, in accordo con la generica disciplina codicistica dell'appello, per l'ammissione dello stesso è sufficiente che la parte invochi l'intervento del giudice superiore, accompagnando copia della sentenza impugnata e indicando le ragioni per le quali fa appello (c.1634,1)<sup>23</sup>?

A favore di una risposta affermativa a tale questione si può affermare che dove la legge non distingue, non dobbiamo distinguere noi<sup>24</sup>, certo è che il c.1680 in nessun caso fa riferimento alla differenza tra il caso in cui l'appello venga proposto avverso una sentenza che accolga o respinga la nullità, pertanto, dato che la legge particolare prevale sulla generale, si potrebbe intendere applicabile alla cause di nullità matrimoniale, indipendentemente dal senso della sentenza appellata.

<sup>23</sup> C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el m.p. 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*: Estudios Eclesiásticos 90 (2015) 655-657; ID., *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, en M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Madrid 2016, 116-118.

<sup>24</sup> In questo senso si pronuncia p.e. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex: fuero competente y sistema de apelaciones*: Ius Canonicum 56 (2016) 118. Anche Rodríguez Chacón si esprime in modo analogo, sottolineando però che si tratterà di un'eventualità ancora più rara – in quanto alla valutazione dell'intenzione puramente dilatoria dell'appellante – rispetto a quella della conferma della sentenza affermativa: «visto il testo giuridico, si dovrebbe effettivamente confermare per Decreto una sentenza *pro vincolo*, se si ritiene, con evidenza, che l'appello era meramente dilatorio. Ma che questa sarà un'eventualità ancora più eccezionale e assai più delicata da valutare; si deve infatti notare che la sentenza negativa, in realtà, quello che fa è dichiarare che non consta la nullità del matrimonio, *non che consti che sia valido*; e, stando così le cose, in tal caso, si starebbe negando all'appellante il diritto di cercare di dissipare attraverso ricorso davanti a un Tribunale superiore i dubbi che hanno impedito al Tribunale che ha dettato la sentenza appellata di raggiungere la certezza morale sulla nullità»: R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*: RGDCDEE 40 (2016) 35 (traduzione dell'originale spagnolo).

Si tratta tuttavia, a mio giudizio, di una interpretazione che, sebbene possibile, risulta poco compatibile con il contesto normativo, dato che tutto l'articolo 4, che regola l'impugnazione contro la sentenza (cc.1679-1682) fa riferimento di preferenza all'appello contro sentenze dichiarative della nullità; così figura chiaramente nel c.1679 che apre quel titolo – che si riferisce a «la sentenza che ha dichiarato per la prima volta la nullità di un matrimonio» – e nelle reiterate allusioni di questi canoni alla «sentenza esecutiva»; d'altra parte, è quanto meno un po' forzato considerare «meramente dilatorio» l'appello contro la sentenza negativa, data la mancanza di esecutività di questa.

Inoltre, si deve tenere in conto che la possibilità di confermare per decreto la sentenza negativa – che non è, in senso stretto, dichiarativa della validità del matrimonio, limitandosi ad affermare che non consta la sua nullità – limiterebbe gravemente i diritti della parte appellante, che ha diritto a questo riesame in profondità da parte del tribunale superiore, così come eventualmente – seppure con le limitazioni del c.1639,2 – ad apportare nuove prove in seconda istanza al fine di recare al giudice la certezza morale sulla nullità del suo matrimonio. Come indica Mons. Montini, la previsione di un regime semplificato di conferma per decreto per la decisione affermativa non costituisce di per sé una concessione al *favor nullitatis* né una ingiusta discriminazione rispetto alle sentenze negative, bensì il riconoscimento della diversa natura di ambedue le decisioni, poiché nelle sentenze affermative i giudici hanno raggiunto la certezza morale che esclude la probabilità del contrario, mentre nelle negative i giudici non hanno raggiunto la esigibile *certezza morale* riguardo alla nullità del matrimonio, ma neanche si esclude la sua probabilità<sup>25</sup>.

In questo senso, data questa diversa natura delle sentenze affermative e negative di nullità matrimoniale, così come la finalità della riforma di, non solo, accelerare i processi, ma anche di agevolare l'accesso a questo rimedio canonico ai fedeli il cui matrimonio sia fallito, si può pensare che l'intenzione del legislatore sia stata, in parallelo con la soppressione della *duplex conformis*, di articolare un procedimento – simile a quanto previsto dal codice nel c.1682,2 – che permetta al tribunale di appello di rigettare quei ricorsi contro la sentenza dichiarativa di nullità che siano manifestamente infondati e meramente dilatori, che cerchino

<sup>25</sup> G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (dir), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 114.

di causare un danno alla parte che desidera risolvere la sua situazione matrimoniale dinanzi alla Chiesa. Non sembra, al contrario, che il rigetto dell'appello nel caso di sentenza negativa, anche se possa contribuire ad accelerare i processi, sia una misura che possa intendersi di aiuto al fedele che si trovi in tale situazione irregolare.

In definitiva, più ampiamente, a mio giudizio, si può affermare che il regime di ricorsi contro le sentenze negative non si è visto interessato dalla disciplina del *Mitis Iudex*, né relativamente all'appello, e neanche relativamente alla nuova proposizione della causa, riferendosi espressamente il nuovo c.1681 – che introduce certe modifiche nel tribunale competente e nei requisiti richiesti – unicamente al caso delle sentenze dichiarative di nullità che sono quelle che si possono considerare *esecutive* conformemente al disposto del c.1679.

Rispetto a questa questione dell'esecutività delle sentenze dichiarative di nullità, conviene forse fare una precisazione: ovviamente, data la sua natura *dichiarativa*, la sentenza inappellabile dichiarativa della nullità non dipende per la sua efficacia giuridica dalla sua successiva esecuzione da parte dell'organo giudiziale o amministrativo<sup>26</sup>; ciò nonostante, l'ordinamento canonico prevede certamente ed allude espressamente alla sua esecuzione – benché in un senso improprio – come modo di garantire che detta risoluzione ottenga, nell'ambito giuridico, l'efficacia che le è propria, dimostrando nell'ambito esterno l'inesistenza di un vincolo coniugale previo e la libertà del soggetto di contrarre nuovo matrimonio, a sua volta. Al contrario, rispetto alle sentenze negative inappellabili, la regolazione canonica non vede né menziona in nessun momento la possibilità della sua esecuzione.

In definitiva, la distinta natura giuridica di queste sentenze e la stessa *ratio legis* della riforma processuale porta ad affermare che le sentenze negative inattaccabili in modo ordinario – sia perché non venga affrontato o perché sia risultato compromesso l'appello contro le stesse – continueranno a essere disciplinate dal regime generale del c.1644 e dalle disposizioni dell'istruzione *Dignitas Connubii*. In accordo a ciò, continuerebbe a essere vigente quanto disposto nel Decreto della Segna-

---

<sup>26</sup> In senso stretto, la natura dichiarativa di questa sentenza si predica unicamente rispetto al suo contenuto principale, il riconoscimento della nullità del matrimonio; non si esclude che la sentenza possa contenere altri estremi non dichiarativi, che si ammettono esecuzione, come l'imposizione di costi, il veto giudiziale per contrarre nuovo matrimonio, etc.

tura Apostolica del 3 giugno 1989<sup>27</sup>, secondo il quale *un'unica sentenza negativa* potrà essere riaperta in qualsiasi momento dinanzi al tribunale di appello competente – quello *immediatamente superiore* al collegio che ha emesso la prima sentenza, favorendo in questo modo la prossimità del fedele con il giudice e la stessa possibilità di riapertura della sua causa<sup>28</sup> – senza necessità delle «*nuove e gravi prove o ragioni*» del c.1644, che vincolerebbero solamente nel caso *esistessero due sentenze conformi*.

## 6. L'APPELLO NEL PROCESSO ABBREVIATO

Nonostante le peculiari caratteristiche e requisiti del processo *breuiore coram Episcopo*<sup>29</sup>, il c.1687,3 afferma espressamente il carattere appellabile della sentenza dichiarativa della nullità emessa in tal caso dal Vescovo. Anche se risulta a priori poco probabile la presentazione dell'appello in questo processo, data l'esigenza di accordo delle parti private nell'impostazione della causa per poter utilizzare il processo abbreviato<sup>30</sup>, non si

<sup>27</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, de 3 de junio de 1989: Monitor Ecclesiasticus 115 (1990) 230-231.

<sup>28</sup> L'espressa riserva che la nuova versione del c.1681 fa al *tribunale di terzo grado* per la decisione della nuova proposizione della causa deve intendersi applicabile unicamente alle sentenze affermative, che sono le sole che possono essere considerate *esecutive* nel senso menzionato nel canone.

<sup>29</sup> Oltre alle osservazioni generali al *motu proprio*, si può trovare una presentazione dettagliata di questo innovativo processo, tra gli altri, M.J. ARROBA CONDE, *El proceso abreviado de nulidad de matrimonio ante el obispo*, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, *Actas de las XXXVI Jornadas de actualidad canónica* (in stampa); C. MORÁN BUSTOS, *El proceso "breuior" ante el obispo diocesano*, en M.E. OLMOS ORTEGA (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial...*, o.c., 125-176; E. NAPOLITANO, *Il processus breuior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*: Monitor Ecclesiasticus 130/II (2015) 549-566; C. PEÑA, *El nuevo proceso 'breuiore coram episcopo' para la declaración de la nulidad matrimonial*: Monitor Ecclesiasticus 130/II (2015) 567-593; M. POZZO, *Il processo matrimoniale piú breve davanti al Vescovo*, Roma 2016 ;etc.

<sup>30</sup> Rispetto ai requisiti necessari per l'utilizzo di questo processo, si veda tra tutti, M. ALENDA, *¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus*: Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (=RGDCDEE) 40 (2016); M.D. CEBRIÁ, *Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo*: RGDCDEE 40 (2016); J. FERRER, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*: Ius Canonicum 56 (2016) 157-192; etc.

può escludere che il difensore del vincolo, o anche uno dei coniugi, possa in qualche caso ricorrere contro la sentenza che consideri infondata<sup>31</sup>.

In ogni caso, nonostante la possibile difficoltà derivata dal ricorrere contro la sentenza emessa dal Vescovo dal quale dipende, è innegabile il diritto-dovere del difensore del vincolo di fare appello contro la sentenza che consideri infondata, il che risulta coerente con la natura giuridica del processo e con la necessaria salvaguardia dell'indissolubilità del matrimonio, se in qualche caso senza base sufficiente si dichiarassero nulli dei matrimoni.

La disciplina dell'appello in questo processo abbreviato introduce alcune novità significative rispetto al regime generale dell'appello, che meritano di essere evidenziate:

#### 6.1. Il giudice competente a conoscere l'appello

Il c.1687,3 introduce una significativa modifica dei criteri di attribuzione di competenza assoluta previsti nel Codice, laddove stabilisce che la sentenza emessa in questo processo dal Metropolita si appellerà «dinanzi al suffraganeo di maggior anzianità», invece che dinanzi al Vescovo competente ai sensi del c.1438. La spiegazione di questa inversione nella gerarchia giudiziaria può forse trovarsi nella volontà del legislatore – espressa nel principio V del *Proemio* – di rafforzare la sinodalità episcopale nel quadro della provincia ecclesiastica.

In quanto alla determinazione di chi sia il «suffraganeo più anziano» a cui fa riferimento il c.1687,3, la questione suscita una certa divisione: mentre la Rota Romana, nel *Sussidio applicativo del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, dà un'interpretazione più letterale del testo, affermando che esso sarà il Vescovo suffraganeo «più anziano nell'ufficio»<sup>32</sup>, il Pontificio

<sup>31</sup> Forse per il fatto che la proposizione di questo ricorso sia considerata molto strana (cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Ciudad del Vaticano 2016, 42), la regolazione positiva dell'appello in questo processo presenta non pochi interrogativi, come ha evidenziato la totalità della dottrina, tra tutti M.J. ARROBA CONDE, *El proceso abreviado de nulidad de matrimonio ante el obispo*, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, *Actas de las XXXVI Jornadas de actualidad canónica* (en prensa); J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni...*, o.c., 20; C. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el obispo diocesano*, o.c., 171-174; C. PEÑA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial...*, o.c., 673-675; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas...*, o.c., 35-37; etc.

<sup>32</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis*

Consiglio dei Testi Legislativi, al contrario, propende per considerare, tenendo conto maggiormente delle esigenze derivate dalla logica processuale, che il Vescovo competente per l'appello è quello della *diocesi suffraganea più antica* tra quelle che dipendano dal Metropolita, data la *stabilità* che, in accordo al diritto (c.1438,2), deve avere il giudice di seconda istanza, che non può essere soggetto a cambiamenti continui nella sua individuazione<sup>33</sup>. Personalmente, mi sembra un criterio effettivamente più adeguato a garantire, nel rispetto della certezza giuridica, la stabilità del giudice di seconda istanza in questo processo breve; nonostante il fatto che non bisognerebbe escludere che ci siano casi in cui questo criterio risulti bisognoso di ulteriori precisioni, p.e. perché le suffraganee siano state create lo stesso giorno, per smembramento della diocesi Metropolitana.

Risulta significativo, a questo proposito, che il "Tavolo di lavoro" creato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per l'applicazione del *Mitis Iudex* – al quale partecipano il Prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ed il Decano del Tribunale della Rota Romana – giungesse nel Luglio 2016 all'accordo che l'appello nel processo abbreviato si farà davanti al Vescovo della Sede più antica dipendente dalla Metropolia, onde – per evitare dubbi – si prevede che la CEI elabori un elenco in base ai dati storici<sup>34</sup>. Pur essendo un accordo limitato all'ambito italiano, l'entità dei partecipanti al Tavolo permette di considerarlo come un criterio orientativo per risolvere, a livello universale, i dubbi suscitati dalla redazione del c.1687,3.

---

*Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 42. In termini simili, G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, o.c., 115.

<sup>33</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Circa il suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687 §3 Mitis Iudex*, Risposta del 13 ottobre 2015 (Prot.15.155/2015), in [http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/risposte-particolari/Procedure per la Dichiarazione della Nullità matrimoniale/Circa il suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687 §3 Mitis Iudex.pdf](http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/risposte-particolari/risposte-particolari/Procedure%20per%20la%20Dichiarazione%20della%20Nullità%20matrimoniale/Circa%20il%20suffraganeus%20antiquior%20nel%20nuovo%20can.%201687%20§3%20Mitis%20Iudex.pdf) (consultata il 10 giugno 2016).

<sup>34</sup> L'accordo raggiunto a questo proposito dice letteralmente "Il suffraganeus antiquior" – al quale va presentato l'appello contro le sentenze del Vescovo metropolitano a norma del can. 1687, § 3 – è il Vescovo della sede più antica della metropolia. La CEI potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche sulla base dei dati storici disponibili": CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, SEGRETERIA GENERALE, *Il testo frutto del "Tavolo di lavoro"*, 20-7-2016: [http://www.chiesacattolica.it/pls/cc\\_i\\_new\\_v3/v3\\_s2ew\\_consultazione.redir\\_allegati\\_doc?p\\_id\\_pagina=83478&p\\_id\\_allegato=99701&rifi=guest&rifp=guest&p\\_url\\_rimando=%2Fcci\\_new\\_v3%2Fallegati%2F83478%2FTavolo%2odi%2olavoro.pdf](http://www.chiesacattolica.it/pls/cc_i_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=83478&p_id_allegato=99701&rifi=guest&rifp=guest&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F83478%2FTavolo%2odi%2olavoro.pdf)

Analogamente, si riconosce allo stesso modo la competenza – concorrente con la precedente – del Decano della Rota Romana per conoscere gli appelli contro sentenze emesse in questo processo abbreviato.

### 6.2. *Procedimento per il rigetto a limine dell'appello*

In questo processo abbreviato si prevede espressamente la possibilità di rigettare *a limine*, per decreto del giudice d'appello, i ricorsi «*manifestamente dilatori*», sebbene il legislatore non determini con precisione, nel c.1687,4, la procedura da seguire in questo giudizio di ammissione o meno dell'appello.

Anche se, a differenza di quanto disposto nel c.1680,2 per il processo ordinario, non si esplicita in questo canone – forse per l'estrema brevità con il quale è stato redatto questo comma – se l'intervento del difensore del vincolo risulti necessario in questa procedura di ammissione, sembra indubitabile la necessità del suo intervento. Dato che la partecipazione del pubblico ministero è un'esigenza generale del legislatore, pena la nullità della sentenza, per tutte le cause di nullità in qualunque grado si trovino, la sua partecipazione in questa procedura di ammissione dell'appello – dal quale dipende l'esecutività della sentenza dichiarativa della nullità – risulterà altrettanto esigibile. Di fatto, posto che il caso probabilmente più verosimile di appello in questi processi sia quello del ricorso presentato dal difensore del vincolo di prima istanza, l'intervento del difensore del vincolo di seconda istanza sarà garantito, dipendendo da questi la prosecuzione dell'appello (c.1636,2).

### 6.3. *Decisione della causa in seconda istanza*

A differenza del criterio seguito per il processo documentale, in questo processo abbreviato il c.1687,4 dispone che, in caso di ammissione dell'appello, la causa si rimetterà «*all'esame ordinario di secondo grado*», concludendosi per sentenza – affermativa o negativa – del tribunale di appello. Questa sentenza sarà definitiva nel caso in cui il tribunale confermi la sentenza precedente, o appellabile, nel caso la riformi.

## 7. CONCLUSIONE

L'abrogazione dell'obbligo della *duplex conformis* nelle cause di nullità matrimoniale ha rivalutato il ricorso in appello, che nella precedente regolazione restava in un certo senso – almeno rispetto alle sentenze dichiarative di nullità – in secondo piano, data la preminenza del processo *brevior* previsto nell'antico c.1682. Nell'attuale legislazione, al contrario, l'interposizione, prosecuzione e procedura dell'appello costituiscono momenti di notevole rilevanza giuridica, in quanto riguardano direttamente l'esecutività e la stabilità della sentenza, la certezza giuridica e il diritto dei fedeli a conoscere il loro stato di vita nella Chiesa e perfino ad esercitare, nel loro caso, il diritto al matrimonio. È importante, pertanto, che i possibili dubbi o punti oscuri rispetto alla corretta interpretazione del motu proprio – che la dottrina e la prassi giudiziale stanno portando alla luce – continuino ad essere chiariti, dagli organi competenti, quanto più si procederà verso l'applicazione della riforma.